



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 407 del 10 novembre 2022

Oggetto: Liquidazione cartella di pagamento n. 296 2022 0063251937000 emessa da Agenzia delle entrate – Riscossione – Agente della riscossione – prov. di Palermo

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la L.R. n° 10 del 15 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 settembre 2003;
- VISTO** il regolamento di organizzazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con delibera di Giunta Regionale n° 225 del 23 giugno 2004;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 01 del 13/01/2021 con la quale viene rinnovato l'incarico di direttore dell'ISZS al Dott. Antonio Console sino al 13/01/2023;
- VISTA** la L.R. n° 14 del 25/05/2022 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022- 2024" pubblicato sul suppl. ord. N. 24 alla GURS (Parte I) n. 26 del 28-05-2022;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 10 del 28/03/2022 di *approvazione bilancio di previsione anno 2022 e bilancio pluriennale 2022, 2023 e 2024*, approvato con D.R.S. n. 2316 del 09/06/2022;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 22 del 29/07/2022 di *approvazione assessment al bilancio di previsione anno 2022 e bilancio pluriennale 2022, 2023 e 2024*, approvata con D.R.S. n. 3706 del 14/09/2022;
- VISTA** la cartella di pagamento n. 296 2022 0063251937000 emessa da Agenzia delle entrate – Riscossione – Agente della riscossione – prov. di Palermo, riferita ai ruoli agenzia delle dogane anno 2015 – diritti di notifica spettanti a Agenzia delle entrate-Riscossione per l'importo di € 516,53;
- Considerato** che per quanto sopra è necessario procedere ad impegnare e liquidare la somma di € 516,53;

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse di:

- Impegnare e liquidare** la somma di € 516,53 per il pagamento della cartella n. 296 2022 0063251937000 emessa da Agenzia delle entrate –Riscossione – Agente della riscossione – prov. di Palermo, riferita ai ruoli agenzia delle dogane anno 2015 – diritti di notifica spettanti a Agenzia delle entrate-Riscossione, addebitando le spese sul Cap. 165 del bilancio dell'Istituto per l'anno 2022;
- si evidenzia** che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2022.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERA/DETERMINAZIONE
HA LA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP DEL BILANCIO
DELL'ISTITUTO PER L'ANNO

Palermo, li



IL DIRETTORE
(Dott. Antonio Console)

G. Scabo

8/28

Da: Agenzia delle entrate-Riscossione - Direzione Regionale Sicilia
<notifica.acc.sicilia@pec.agenziariscossione.gov.it>
Inviato: mercoledì 26 ottobre 2022 14:03
A: ISZSICILIA@LEGALMAIL.IT
Oggetto: Notifica cartella di pagamento n. 29620220063251937000 Codice Fiscale
00122000821
Allegati: 296-CRT-00004649-29620220063251937000-signed.pdf

Con questo messaggio di posta elettronica certificata, Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica l'allegato atto indicato in oggetto.

Il file allegato è in formato PDF, per aprirlo è necessario il programma Acrobat Reader. Per scaricare gratuitamente il programma visitare l'indirizzo <http://get.adobe.com/it/reader/>

Attenzione: non rispondere alla casella e-mail mittente in quanto è utilizzata da sistemi automatizzati esclusivamente per la notifica del documento allegato. È possibile prendere contatto con l'Agente della riscossione attraverso i canali di comunicazione indicati nel documento allegato.

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni rivolte esclusivamente al destinatario indicato in oggetto, *soggette alla massima riservatezza*, anche ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali. L'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona sono vietati e potrebbero costituire un reato. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo (compresi i file allegati) senza farne copia.

*Istituto Sperimentale Zootecnico
per la Sicilia*

*Prot. 0006981 in Arrivo
del 26-10-2022*

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2022 00632519 37 000

Questa cartella è stata emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione,
 Agente della riscossione - prov. di Palermo
 Via Emanuele Morselli 2 - 90143 PALERMO
 su incarico di:

• Agenzia delle Dogane

Lotto di stampa n. 04649
 Gruppo: 0099



DESTINATARIO
 Spett. ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA
 SICILIA

VIA ROCCAZZO 85

90136 PALERMO PA

Cod. Fisc. 00122000821

Spett. ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA,
 di seguito trova il dettaglio delle somme che l'Ente creditore sotto indicato ci ha incaricato di riscuotere, nonché delle
 somme dovute all'Agente della riscossione per l'attività di notifica.

SOMME DA PAGARE

• Agenzia delle Dogane	Ruoli agenzia delle dogane anno 2015	510,65
	diritti di notifica spettanti a Agenzia delle entrate-Riscossione	5,88

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica euro 516,53

La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festive è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di
 mora, che l'Agente della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori.


Spettano all'Ente creditore
Somme dovute

Sono gli importi che l'Ente creditore ha posto a carico del debitore e
 che l'Agente della riscossione deve riscuotere.

Interessi di mora

Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia
 effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso
 determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
 Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n.
 156/2015), si applicano sugli importi iscritti al ruolo, escluse sanzioni
 e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla
 data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Spettano all'Agente della riscossione
Diritti di notifica

Sono le somme dovute per l'attività di notifica della cartella di
 pagamento fissate dalla legge.

www.agenziaentratetrascossione.gov.it

numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario)

INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

QUANDO E QUANTO PAGARE



Pagamento	Somme dovute	Dritti di notifica	Totale	Note
Entro 60 giorni	510,65	5,88	516,53	a Sua carico aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo

PAGARE

Può effettuare il pagamento, utilizzando il modulo di pagamento allegato, attraverso:

- il portale www.agenziaentratriscoSSIONE.gov.it;
- i canali telematici (sito web, postazioni automatiche) delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), aderenti a pagoPA;
- in tutti gli uffici postali, in banca, al bancomat e presso tutti gli altri PSP aderenti a pagoPA (ad esempio in ricevitoria, dal tabaccaio);
- i nostri sportelli (vedere sezione dedicata all'interno del documento).

La lista completa dei PSP aderenti a pagoPA e le informazioni sui canali di pagamento sono reperibili su www.pagoPA.gov.it.

In caso di pagamento oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, con il modulo di pagamento pagoPA allegato, l'importo dovuto sarà aggiornato alla data del versamento.

Per maggiori dettagli sulle modalità per effettuare pagamenti parziali e/o dall'estero, può consultare la sezione dedicata del nostro sito internet.

Le ricordiamo, infine, che, nei casi previsti dalla legge (art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010), può pagare eventuali debiti iscritti a ruolo riferiti a imposte erariali (per esempio, Irpef, Ires, IVA ecc.) di ammontare superiore a 1.500 euro anche tramite compensazione con altri crediti erariali.



SOSPENDERE UNA CARTELLA

Se ritiene che le somme indicate in questa cartella non siano dovute per i motivi indicati nell'art. 1, comma 538, della Legge n. 228/2012 (prescrizione o decadenza intervenute prima che il ruolo sia stato reso esecutivo, provvedimento di sgravio emesso dall'Ente creditore, sospensione amministrativa concessa dall'Ente creditore, sospensione giudiziale o sentenza che abbia annullato il credito, pagamento effettuato prima della formazione del ruolo), può chiedere all'Agente della riscossione, entro 60 giorni dalla notifica, di far verificare all'Ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento. L'Agente della riscossione sospende le procedure di riscossione e trasmette la Sua richiesta all'Ente creditore che dovrà risponderle entro 220 giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta all'Agente della riscossione. In assenza di risposta da parte dell'Ente la legge prevede che il Suo debito venga annullato tranne nei casi di sospensione amministrativa, sospensione giudiziale, o sentenza non definitiva di annullamento del credito.

Per saperne di più può visitare il nostro sito www.agenziaentratriscoSSIONE.gov.it, chiamarci al numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario) o rivolgersi ai nostri sportelli.

RATEIZZARE

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può presentare all'Agente della riscossione una domanda di rateizzazione del debito. La legge prevede che Lei possa chiedere un piano ordinario (fino a un massimo di 72 rate mensili) o, nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla Sua responsabilità, un piano straordinario (fino a un massimo di 120 rate mensili). Per ottenere una rateizzazione fino a 120 rate (piano straordinario) deve possedere, infatti, gli specifici requisiti indicati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, che fissa il numero di rate concedibili in base alla situazione economica del richiedente. Per importi fino a 120 mila euro, può presentare, senza allegare alcuna documentazione, una richiesta di dilazione per un massimo di 72 rate (piano ordinario).

Se, invece, l'importo della Sua richiesta è superiore a 120 mila euro, la stessa deve essere accompagnata dalla documentazione dello stato di temporanea obiettiva difficoltà. L'importo minimo di ciascuna rata del piano non può essere inferiore a 50 euro. Le ricordiamo che, in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, perde il beneficio della rateizzazione e i relativi carichi non potranno essere più rateizzati. In tal caso, oppure se alla scadenza del piano di rateizzazione dovessero risultare non saldate una o più rate, l'Agente della riscossione procede al recupero, in un'unica soluzione, di tutte le somme ancora dovute. La rateizzazione non può essere concessa dall'Agente della riscossione nei casi in cui il tributo non sia rateizzabile o l'Ente creditore abbia deciso di gestire in proprio la concessione della dilazione. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito internet.

PRESENTARE RICORSO

Se la cartella di pagamento è stata preceduta da un atto che Le è stato regolarmente notificato (per esempio verbale di una multa o avviso di accertamento) e non ha presentato ricorso nei termini previsti, può impugnarla solo per via formale (propi o di notifica). Le ricordiamo, inoltre, che può impugnare la cartella emanata dall'Autorità giudiziaria competente a seconda del motivo dell'impugnazione e della natura dell'imposta/tassa/sanzione che vuole contestare. Per gli atti impugnabili in Commissione tributaria di valore non superiore a 50 mila euro, il ricorso - sia nel caso in cui venga proposto nei confronti dell'Ente sia dell'Agente della riscossione - produce anche gli effetti di un reclamo (art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992). Per approfondimenti può visitare il nostro sito internet e/o consultare la parte a cura dell'Ente che ha emesso il ruolo che si trova nelle pagine seguenti.

INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA

Di seguito trova una tabella riassuntiva che riporta l'autorità, i motivi e i termini per ricorrere nel caso in cui intenda contestare vizi che riguardano esclusivamente l'attività dell'Agente della riscossione; negli altri casi deve far riferimento alle informazioni contenute nelle avvertenze che trova nelle pagine seguenti.

AUTORITA'	MOTIVI	TERMINI
Commissione tributaria provinciale	Formali	60 giorni
Tribunale ordinario Sezione lavoro	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Opposizione all'esecuzione	Non è previsto un termine perentorio per l'esercizio dell'azione
Giudice di Pace	Formali	30 giorni

CONTATTARE L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Può chiedere informazioni e chiarimenti:

- chiamando l'Agente della riscossione al numero telefonico 060101, attivo 24 ore su 24 e con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il servizio è a pagamento in base al proprio piano tariffario;
- inviando una e-mail tramite l'apposito modulo on line riservato ai contribuenti sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Per informazioni sugli sportelli, i relativi orari, le operazioni disponibili e le modalità di prenotazione di un appuntamento La invitiamo a consultare il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, sezione "Trova lo sportello e Prenota".

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione di questa cartella di pagamento e Gianfranco Cerrato ed è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa e alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Erte che ha emesso il ruolo. Della correttezza delle somme dovute, e indicate nella tabella riportata nella prima pagina di questa cartella, risponde, invece, il competente ufficio dell'Erte creditore che ha emesso il ruolo e ha affidato all'Agente della riscossione il compito di riscuotere.

Può consultare il dettaglio della Sua posizione attraverso l'Area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO

[art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati]

Agenzia delle entrate- Riscossione (di seguito, Ader), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano. Ader tratta i Suoi dati personali esclusivamente per le finalità istituzionali relative alla riscossione nazionale previste dall'art. 1 del D.L. n. 193/2016 (convertito con modificazioni della Legge n. 225/2016).

Tali dati sono riconducibili alla categoria di cui all'art. 4, paragrafo 1, numero 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento) e sono stati trasmessi ad Ader, mediante flusso telematico, direttamente dagli Erte impositori ovvero sono stati acquisiti mediante accesso a sistemi informativi detenuti da uffici pubblici ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 112/1999, dell'art. 35, comma da 25 a 26-bis, del D.L. n. 223/2006 e dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 193/2016.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del disarcio, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999, ovvero, se successiva o, ancora, in caso di pagamento del debitore o di annullamento amministrativo per indebiti, sino a quella di prescrizione del diritto di agire o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (e fatto salvo l'eventuale maggior termine di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999) sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempire ad un ordine dell'Autorità Giudiziana;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di AderR in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento - Agenzia delle entrate-Riscossione, Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati - con le seguenti modalità:

- per posta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate-Riscossione - Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati, via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma;
- telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata: protezione.dati@pec.agenziaiscossione.gov.it. In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@pec.agenziaiscossione.gov.it. Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.



Questa cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica. Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate. In caso di mancato pagamento, l'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli debitori e può procedere, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni di legge, a fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili), iscrizione di ipoteca sugli immobili, esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (per esempio, stipendio, emolumenti vari, parcella, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

RUOLO EMESSO DA
Ufficio delle dogane di Palermo
Via F. Crispi 143, 90133 PALERMO PA

DETTAGLIO DEGLI ADEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. Ruoli agenzia delle dogane anno 2015

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. Ruoli agenzia delle dogane anno 2015

Atto di contestazione o di irrogazione della sanzione (d.lgs n.472/1997) n. 236
notificato il 10/12/2020

Ruolo n. 2022/000343.

Reso esecutivo in data 12-05-2022.

Consegnato il 10-06-2022. Ruolo ordinario.

Partita: D2921 2015L 2022Z27D236 AS236

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è ALFONSO CENTO.

Le informazioni sotto riportate sono fornite da Ufficio delle dogane di Palermo, a cui si deve rivolgere per chiarimenti.

Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo
1	2015	0690	U.T.I.F. - multe ammende e sanzioni pecuniarie	305,78
2	2015	196D	Dogane-quote contravv. (f.p.s.c.) sanz. pecun.	5,00
3	2015	434D	Dogane-quote prov.fondo U.T.I.F. sanz. pecun.	189,22
4	2015	941D	Dogane - recupero di spese di giustizia	10,65

Totale

510,65

Totale da pagare (entro le scadenze)*

euro **510,65**

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella.

NOTE DELL'ENTE

L'art. 23-quater del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135, ha previsto, con decorrenza 1° dicembre 2012 l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agazia delle dogane, la quale, da tale data, ha assunto la denominazione di "Agazia delle dogane e dei monopoli", subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, poteri e competenze già in capo all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il comma 7 del citato art. 23-quater sancisce che al fine di garantire la continuità delle attività già facenti capo all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'attività già facente capo all'ente "continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agazia del territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agazia delle entrate ed all'Agazia delle dogane e dei monopoli".

Alla luce di quanto sopra, gli Uffici delle Dogane e gli Uffici dei Monopoli di Stato, indicati tra gli enti creditori della presente cartella, si devono intendere come Uffici dell'Agazia delle Dogane e dei Monopoli.

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE DOGANE - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di:

- ramo DOGANE: tributi doganali diversi dai dazi e dall'IVA all'importazione ai quali si applica la procedura di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44;
- ramo ACCISE: accise sui prodotti energetici, sull'alcole e le bevande alcoliche, sull'energia elettrica, altre imposizioni indirette e tributi connessi;

- ramo TABACCHI: accisa sui tabacchi lavorati, imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione;
- altri oneri, e relativi accessori, nonché sanzioni amministrative in materia tributaria, riguardanti tributi doganali, accise ed imposta di consumo;
- altri tributi, riscossi per conto di enti diversi dall'Agenzia, accertati o riscossi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite atti impositivi in materia doganale, accise o imposta di consumo.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

È possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi alla Direzione (per le imposte ramo TABACCHI) o all'Ufficio delle Dogane (per le imposte ramo DOGANE e ACCISE) che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al Dettaglio degli addebiti). Alla Direzione o all'Ufficio delle dogane si può presentare anche la richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo. ATTENZIONE la richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso. Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione o dell'Ufficio delle Dogane, indicato nella sezione Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo, o un suo delegato.

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Quando presentare il ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (art. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992). I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L n. 742/1969).

Se, prima della cartella, il contribuente ha ricevuto un avviso di rettifica, un avviso di accertamento o di liquidazione, un avviso di pagamento oppure un atto di contestazione o un provvedimento di irrogazione sanzioni, oppure un altro atto per cui la legge prevede l'autonomia impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

Per le controverse di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa (art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controverse proposte nei confronti dell'Agente della Riscossione.

N.B. Se l'importo contestato è superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controverse relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come e a chi presentare ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D. Lgs. n. 546/1992);
- notificare il ricorso alla Direzione o all'Ufficio delle dogane che ha emesso il ruolo indicato nell'intestazione della pagina relativa al Dettaglio degli addebiti mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata della sopra indicata Direzione o Ufficio delle dogane (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it);
- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento) mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della riscossione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it).

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio

- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato che equivale all'elezione di domicilio
- la Direzione o l'Ufficio delle dogane e/o l'Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso
- l'incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente
- la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs n. 546/1992).

Il ricorso deve essere sottoscritto digitalmente da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato. E' opportuno che il contribuente allegni al ricorso la copia informatica della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Nelle controversie di valore fino a 3.000 euro in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica la notifica può avvenire anche tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile)
- consegna diretta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Nel caso di ricorso notificato con tali modalità, nel ricorso può essere inserita l'elezione di domicilio e non deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica certificata. Inoltre la sottoscrizione del ricorso deve essere autografa.

Come costituirsi in giudizio

Il contribuente - a pena di inammissibilità del ricorso - deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro soggette a redamo/mediazione, il contribuente - a pena di improcedibilità del ricorso - non può costituirsi in giudizio prima che sia decorso il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso entro il quale deve essere concluso il procedimento di reclamo/mediazione.

I termini sopraindicati sono sospesi nel periodo che va dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, il contribuente deve depositare il proprio fascicolo mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it). Il contribuente deve inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero Dati generali, Ricorrenti, Rappresentanti, Difensori, Domicilio Eletto, Parti Resistenti, Atti impugnati, Documenti, Calcolo CU e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite posta elettronica certificata (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia della cartella di pagamento e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno). Solo in caso di utilizzo di pagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio tramite posta elettronica certificata (nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il fascicolo che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato

- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6- quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo *Quando presentare ricorso* e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione o all'Ufficio delle Dogane che ha emesso il ruolo indicato nell'intestazione della pagina relativa al Dettaglio degli addebiti.
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla alla Direzione o all'Ufficio delle Dogane o all'Agente della riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato fino alla scadenza del termine entro il quale deve essere concluso il procedimento di reclamo/mediazione. Decorso questo termine, se non è stato notificato l'accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2022 00632519 37 000

Ente incaricato della riscossione Cod. Fiscale 13756881802

Destinatario

Cod. Fiscale 00122000821

Agenzia delle entrate-Riscossione

AGENTE DELLA RISCOSSIONE - PROV. PA

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PE

Per informazioni:
puoi consultare il portale www.agenziaentrate.riscossione.gov.it
o telefonare al numero unico 050101

DOVE PAGARE?

Puoi effettuare il pagamento, utilizzando questo modulo attraverso:

- il portale www.agenziaentrate.riscossione.gov.it;
- i nostri sportelli (vedere sezione dedicata al interno del documento);

- i canali telematici (sito web, postazioni automatiche) delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP), aderenti a pagopa;
- in tutti gli uffici postali, in banca, ai bancomat e presso tutti gli altri PSP aderenti a pagopa (ad esempio in ricevitoria, dai tabaccai);

La lista dei PSP aderenti a pagopa e le informazioni sui canali di pagamento sono reperibili su www.pagopa.gov.it.

Utilizza la porzione di modulo relativa alla rata e al canale di pagamento che preferisci.

BANCHE E ALTRI CANALI

RATA UNICA

entro 60 giorni dalla data di notifica

Qui accanto trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.



Destinatario **ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PE**
Cod. Fiscale **00122000821**

Euro **516,53**

Ente incaricato della riscossione **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - PROV. PA - PAGOPA**
Oggetto del pagamento: **CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2022 00632519 37 000**

Codice identificativo

Codice CBILL **12733** Codice modulo di pagamento **180296102554864137**

Ente incaricato della riscossione **00833920150**

BOLLETTINO POSTALE PA

BancoPosta

RATA UNICA entro

60 giorni dalla data di notifica

Posteitaliane



sul C/C n. **12489936**

Euro

516,53



Bollettino Postale pagabile in tutti gli Uffici Postali e sui canali fisici o digitali abilitati di Poste Italiane e dell'Ente incaricato della riscossione.

Codice modulo di pagamento **180296102554864137**

Tipo **P1**

Ente incaricato della riscossione **00833920150**



Aut. Min. Sic. 24/11/2011 n. 10770/2011

Pagina lasciata in bianco per ragioni tecniche di stampa.

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2022 00632519 37000

Pagina 11 di 12 (compresi i moduli pagopa)

